



Città di Cuneo

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22 febbraio 2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 26 settembre 2018

Sommario

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2 – Principi generali.....	6
Art. 3 – Definizioni.....	6
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti.....	8
Art. 5 – Competenze del Consorzio Ecologico Cuneese.....	10
Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi.....	10
Art. 7 – Competenze del Comune.....	11
CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	12
TITOLO I – Principi generali.....	12
Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali	12
Art. 9 – La raccolta differenziata.....	13
Art. 10 – Responsabilità del produttore e del detentore	13
Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione	13
Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani.....	14
Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari.....	20
Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali.....	20
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA	21
Art. 15 - Raccolta differenziata porta a porta.....	21
Art. 16 – Tipologia dei contenitori stradali/domiciliari destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	23
Art. 17 – Cassonetti condominiali – modalità operative.....	24
Art. 18 – Esposizione dei sacchi e dei contenitori	25
Art. 19 – Lavaggio dei contenitori.....	26
Art. 20 – Raccolta della frazione indifferenziata non recuperabile.....	26
Art. 21 – Raccolta della frazione organica	27
Art. 22 – Raccolta dei rifiuti verdi.....	28
Art. 23 – Raccolta degli imballaggi in vetro e lattine in alluminio	28

Art. 24 – Raccolta degli imballaggi in plastica.....	29
Art. 25 – Raccolta di carta e cartone	30
Art. 26 – Raccolta imballaggi in cartone di utenze commerciali e pubblici esercizi	31
Art. 27 – Raccolta degli indumenti usati.....	31
Art. 28 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie	32
Art. 29 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.....	32
Art. 30 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico	32
Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici	33
Art. 32 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico	33
Art. 33 – Servizio integrativo di svuotamento di contenitori sia condominiali sia a servizio delle utenze non domestiche con materiale non conforme	34
Art. 34 – Pulizia del territorio.....	34
Art. 35 – Spazzamento	34
Art. 36 – Cestini stradali.....	35
Art. 37 – Pulizia dei Mercati	35
Art. 38 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....	36
Art. 39 - Associazioni di volontariato.....	36
CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA.....	36
Art. 40 – Centri di Raccolta (aree ecologiche)	36
Art. 41 - Accesso al centro di raccolta da parte degli utenti.....	37
Art. 42 - Apertura del centro di raccolta.....	37
Art. 43 - Modalità di conferimento	38
Art. 44 – Sanzioni.....	39
Art. 45 – Divieti.....	39
Art. 46 – Centri di raccolta - Divieti.....	39
Art. 47 – Reiterazione violazioni	39
Art. 48 – Controlli	39
CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	40

Art. 49 – Osservanza di altre disposizioni.....	40
Art. 50 – Danni e risarcimenti.....	40
Art. 51 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	40
Art. 52 – Disposizioni transitorie e finali.	40
Art. 53 – Entrata in vigore del Regolamento.....	40

Allegati:

Allegato A – “Regolamento comunale sull’autocompostaggio”

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti, in particolare dei criteri ed indirizzi dettati in merito dalla Regione.
2. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.
3. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità organizzative dei servizi di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - e) la modalità di attribuzione delle quantità di rifiuto urbano raccolto in circuiti intercomunali (conferimenti multipli) prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale e dei criteri adottati in merito dall'Amministrazione regionale.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che, per quantità e qualità, non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 3, lett. f del presente articolo.
5. Il presente Regolamento, oltre a perseguire gli obiettivi indicati, è adottato al fine di:
 - a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
 - d) promuovere la raccolta differenziata, indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

- e) coordinare la gestione comunale con quella degli altri comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.

Art. 2 – Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente Regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dalla normativa nazionale e dai documenti di programmazione regionali e provinciali.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rifiuti, ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) - **compostaggio domestico**: tecnica, da effettuarsi all'aperto, di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi prodotti dall'utenza domestica mediante, ad esempio, buca nel terreno, cumulo, cassa di compostaggio o composter, al fine di produrre un compost utilizzabile dall'utente stesso.
 - b) - **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti solidi urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
 - c) - **raccolta porta a porta o domiciliare**: raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
 - d) - **raccolta su chiamata**: raccolta dei rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il gestore del servizio;
 - e) - **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "m", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - f) - **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro e lattine in alluminio) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - g) - **conferimento**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi ed ai luoghi di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale), con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

- h) - **trasporto**: operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dall'Ente gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo o dalla raccolta porta a porta fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento; tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;
- i) - **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- j) - **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- k) - **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) - **contenitore**: recipiente (es. sacco, paper-box, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;
- m) - **centro di raccolta o isola ecologica**: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- n) - **conferimenti multipli**: conferimenti di rifiuti omogenei agli impianti di trattamento o alla discarica da un unico mezzo di raccolta che ha effettuato il servizio in più di un comune;
- o) - **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- p) - **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- q) - **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- r) - **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- s) - **gestore del servizio**: soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa, per conto dell'Amministrazione comunale: il gestore del servizio è il Consorzio Ecologico Cuneese (C.E.C.);
- t) - **Consorzio di bacino**: Consorzio obbligatorio con il quale i Comuni consorziati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui al presente Regolamento;
- u) - **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione, a garantire un adeguato potere calorifico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- v) - **utente**: chiunque posseda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte in cui sono prodotti dei rifiuti urbani;
- w) - **utenze domestiche**: luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- x) - **utenze non domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
- y) - **appaltatori dei servizi**: soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

- z) - **imballaggi**: manufatti, composti da materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci e prodotti, per consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed assicurarne la loro presentazione, si suddividono in:
- a) imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - b) imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - c) imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- aa) **rifiuti urbani pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), olii minerali esausti, vernici, solventi, etc.;
- bb) **rifiuti ingombranti**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico e non, di uso comune, che, per peso e volume, non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta o stradale;
- cc) **Capitolato Speciale di Appalto**: l'insieme delle modalità, delle regole e delle prescrizioni, definite dal gestore del servizio, che gli Appaltatori del servizio devono rispettare per la corretta esecuzione dello stesso.
- dd) **Schede Servizi dei Comuni**: documenti allegati al Capitolato Speciale di Appalto in cui sono indicate in dettaglio le caratteristiche tecniche del servizio (elenco, tipologia e modalità dei servizi attivati, zone e/o utenze servite, periodicità, etc....). Tali schede potranno subire variazioni in corso d'opera, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a.i **rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 1. **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, piccoli ossi e simili;
 2. **frazione non recuperabile**;
 3. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;
 4. **frazione residua** ovvero i rifiuti indifferenziati residuali delle frazioni differenziate destinate al recupero;

5. **frazione recuperabile** ovvero gli scarti recuperabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, etc....) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 6. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" (es. contenitori di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti;
 7. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico e non.
- b. **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del vigente Regolamento, di cui all'Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani" del presente Regolamento;
 - c. **i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche** ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
 - d. **la frazione verde** proveniente da aree verdi pubbliche e private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - e. **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 883 ed assimilati ai sensi del presente Regolamento;
 - f. **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel presente Regolamento.
3. Sono rifiuti speciali (fatta eccezione per quelli assimilati):
 - a. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del d.lgs. 152/2006;
 - d. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti derivanti da attività di servizi;
 - g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k. il combustibile derivato da rifiuti;
 - l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
 4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali dalla normativa vigente, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 5 – Competenze del Consorzio Ecologico Cuneese

1. Le competenze del Consorzio obbligatorio di bacino, C.E.C. – Consorzio Ecologico Cuneese, sono quelle previste dalla normativa statale e regionale.
2. Il C.E.C., in particolare, provvede alla:
 - a) vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) approvazione e definizione delle modalità di conferimento e delle frequenze di raccolta;
 - c) definizione dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale.
3. Al C.E.C., inoltre, competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso provvede mediante soggetti terzi:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta e fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
4. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti, a cura del produttore, sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati;
5. Il C.E.C., in accordo col Comune, può svolgere attività volte a definire:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani;
 - l'individuazione delle aree di spazzamento;
 - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - lo studio di fattibilità e l'eventuale implementazione di servizi aggiuntivi;
 - l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti provvede, direttamente o mediante soggetti terzi, nei limiti indicati dal contratto di servizio:
 - a) raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;
 - b) raccolta e trasporto rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento;
 - c) raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
 - d) raccolta e trasporto rifiuti organici;
 - e) raccolta e trasporto vetro e lattine in alluminio per bevande;
 - f) raccolta e trasporto plastica;

- g) raccolta e trasporto carta e cartone;
- h) raccolta e trasporto materiali ferrosi;
- i) raccolta e trasporto frazione verde e legno;
- j) raccolta e trasporto pile e farmaci;
- k) servizi affini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- l) servizi Pubblici Speciali quali pulizia e raccolta rifiuti per mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi;
- m) gestione centri di raccolta ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- n) attività formativa, informativa e comunicazione agli utenti;
- o) lavaggio e disinfezione dei cassonetti;
- p) raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilabili per la quota parte eccedente i rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, previo accordo economico tra le parti alle condizioni di mercato;
- q) spazzamento manuale e meccanizzato;
- r) dettagliata individuazione operativa delle modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali, nel rispetto del contratto di servizio, delle specifiche tecniche, delle schede di servizio e delle indicazioni del Comune.

Art. 7 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) fornire alla Regione, alla Provincia ed al C.E.C. ed agli Enti preposti tutte le informazioni in possesso sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi dell'art. 198 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) fornire parere su:
 - modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - modalità delle frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni, approvate dal C.E.C. e definite secondo le competenze di cui all'Art. 5 – Competenze del Consorzio del presente Regolamento;
 - collocazione degli eventuali punti di raccolta sul suolo pubblico;
 - c) collaborare con il C.E.C., per quanto possibile, per il corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio;
 - d) emettere ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) adottare i provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- f) emettere ordinanze, in attuazione del presente Regolamento, alle linee guida consortili e al piano di servizio predisposto dalla società di raccolta, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.
2. Fermo il potere di vigilanza del C.E.C. nei confronti della società affidataria, il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio potrà:
- a) contestare al C.E.C. in forma scritta l'inadempimento della società affidataria del servizio;
 - b) richiedere l'intervento del C.E.C. al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica del servizio;
 - c) richiedere al C.E.C. l'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.
3. Il Comune si impegna:
- a) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
 - b) ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
 - c) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con:
 - comunicazione tempestiva delle estensioni o modifiche territoriali;
 - controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate Art. 4 – Classificazione dei rifiuti del presente Regolamento che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre, nel tempo, il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Il C.E.C., nel rispetto delle competenze definite Art. 5 – Competenze del Consorzio del presente Regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale: per l'organizzazione dei servizi il C.E.C. predispone lo schema delle specifiche tecniche e le schede servizi per ciascun comune, dal quale risultano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

6. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il C.E.C. e la società che gestisce l'impianto di smaltimento e con quelle degli impianti di recupero e nel rispetto di quanto disposto dalla specifica dei servizi, alla pesatura delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro conferimento e/o smaltimento. E' facoltà del C.E.C. e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del Comune di Cuneo mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistemi porta a porta, di immediata prossimità o stradale attraverso punti di raccolta (batterie di contenitori) per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il C.E.C., sentito il Comune, stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
5. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, quando il sistema di raccolta lo permetta, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani.
6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità e nel rispetto della normativa vigente, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
7. I titolari e responsabili delle attività di cui sopra collaborano con il C.E.C. nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 10 – Responsabilità del produttore e del detentore

Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti che vengono conferiti al sistema di raccolta.

Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

1. Il Consorzio di bacino cura, anche in collaborazione con la società affidataria ed il Comune, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini degli obiettivi raggiunti.
3. Periodicamente il C.E.C. diffonde, con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscoli, comunicati stampa ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori. Tale documentazione può fornire ampia divulgazione dei servizi resi e sugli orari dei centri di raccolta. Predisporre e diffonde altresì il calendario standard dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto. Per alcune utenze specifiche, con modalità e/o giorni di raccolta differenti da quelli standard, sono predisposti calendari specifici.

4. Sono inoltre date indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
5. Il Comune può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenuta più idonea, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e dei criteri regionali.

I rifiuti speciali non pericolosi, per essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
 - b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella apposita colonna "kg/(mq×anno)" della tabella di cui al comma 5 del presente articolo e nel contempo non superare i quantitativi di rifiuti destinati allo smaltimento, rispettivamente indicati per ogni categoria di attività;
 - c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta.
2. I rifiuti urbani assimilabili eccedenti i limiti massimi sopra indicati, potranno essere oggetto di apposita convenzione, stipulata a condizione di mercato, tra il produttore e le società specializzate regolarmente iscritte agli appositi albi. Qualunque sia la modalità di gestione adottata dal produttore di rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, resta l'obbligo di corresponsione del tributo sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale in materia.
 3. Sono qualitativamente e quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

CRITERI QUALITATIVI

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D. Lgs. n. 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

CRITERI QUANTITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo a i criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle raccolte differenziate e dello smaltimento in base alle quantità massime indicate nella tabella seguente (di cui all'allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999):

TAB. A

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 16 kg/mq all'anno
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 18 kg/mq all'anno
10 Ospedali	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 17 kg/mq all'anno
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 24 kg/mq all'anno
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento,	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno

smaltimento e potabilizzazione)	
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 100 kg/mq all'anno
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 100 kg/mq all'anno
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 80 kg/mq all'anno
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 30 kg/mq all'anno
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 28 kg/mq all'anno
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 100 kg/mq all'anno
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 40 kg/mq all'anno
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 80 kg/mq all'anno
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 50 kg/mq all'anno

I succitati limiti quantitativi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Per quanto riguarda le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati elencate nella tabella TAB. A, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono essere superati i limiti massimi specificamente indicati, per ciascuna della categorie di attività sotto elencate nella TAB. B.

TAB. B.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno

6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno
10 Ospedali	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbieri, estetista	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 33 kg/mq all'anno
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 25 kg/mq all'anno
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 26 kg/mq all'anno
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 35 kg/mq all'anno
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 38 kg/mq all'anno
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno

4. I limiti quantitativi indicati nelle succitate tabelle potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.

5. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.
6. Qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali. Il C.E.C. potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo, previa stipula di convenzione, per la gestione dei rifiuti speciali da avviare a smaltimento;
7. Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento differenziato dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui all'art. 5 comma 3.
8. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
9. Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati ai centri di raccolta comunali, devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati).

Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento e nel rispetto della normativa di settore, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;

- b) corone funebri;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati nelle aree interne dei cimiteri.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta *"Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni"*.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
9. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 15 - Raccolta differenziata porta a porta

1. Nell'ambito territoriale della Città di Cuneo la raccolta differenziata dei rifiuti "carta-cartone", "vetro-lattine in alluminio", "imballaggi in plastica", "organico", "materiali ferrosi" e la raccolta del rifiuto residuo "non recuperabile" viene effettuata con il sistema "porta a porta".
2. La raccolta dei rifiuti viene svolta tramite la collocazione dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze delle utenze dislocate sul territorio di cui si tratta e la loro esposizione è prevista a cura degli utenti nei giorni di raccolta (fatta salva la possibilità, previa autorizzazione e dotazione di idonei dispositivi per l'apertura dei cancelli a carico dei privati, che sia la ditta stessa a prelevare i contenitori e a riportarli all'interno una volta svuotati), oppure (nei casi previsti nelle disposizioni tecniche adottate) tramite il

conferimento a bordo strada da parte degli utenti in sacchi e contenitori “normalizzati”, esclusivamente nei giorni di raccolta previsti dall’apposito calendario.

3. Il servizio di raccolta “porta a porta” consiste:

- nella raccolta separata delle frazioni merceologiche: “carta e cartone”, “vetro e lattine”, “frazione organica” (detta anche “organico”), con contenitori posizionati presso le utenze domestiche e presso le utenze specifiche (commerciali, uffici, scuole, altre utenze produttive, etc.), in aggiunta alla possibilità – per le utenze appositamente individuate dal Consorzio Ecologico Cuneese – di utilizzare anche appositi sacchi di carta non dotati di codice a barre per la raccolta della frazione “carta e cartone”;
- nella raccolta separata della frazione denominata “plastica” con sacchi dotati di codice a barre, presso le utenze domestiche e presso le utenze specifiche (commerciali, uffici, scuole, altre utenze produttive, etc.), integrati, dove possibile, da contenitori posizionati presso le utenze di medio-grandi dimensioni, sia domestiche, sia non domestiche;
- nella raccolta separata della frazione “rifiuto residuo non recuperabile,” presso le utenze domestiche e presso le utenze specifiche, con contenitori dedicati e con sacchi dotati di codice a barre;
- nella raccolta separata della frazione denominata “materiali ferrosi” presso le utenze domestiche e presso le utenze specifiche, con appositi sacchi.

- 4.** I contenitori (e i sacchi) delle frazioni merceologiche sopra citate sono posizionati di norma all’interno dei cortili / aree di pertinenza delle utenze, sono esposti da parte degli utenti sull’area pubblica prospiciente e sono svuotati (raccolti) nei giorni e con le modalità prestabilite dal C.E.C. (fatta salva la possibilità, previa autorizzazione e dotazione di idonei dispositivi per l’apertura dei cancelli a carico dei privati, che sia la ditta stessa a prelevare i contenitori e a riporli all’interno una volta svuotati).
- 5.** La ditta appaltatrice, se autorizzata dal condominio dotato di apertura passe-partout elettrica o manuale del cancello (a carico degli utenti), può entrare a piedi nelle zone private per prelevare, svuotare su suolo pubblico il contenitore e riporlo all’interno del cortile, sempre e quando sussistano le condizioni di accesso (no rampe, barriere architettoniche, spazi limitati etc.).
- 6.** La ditta appaltatrice, se manlevata con apposito documento redatto dall’amministratore del condominio, potrà entrare anche con i mezzi, svuotare il contenitore all’interno della proprietà privata e riporre il contenitore nel posto originario.
- 7.** Per i contenitori rigidi l’utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.
- 8.** Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo.
- 9.** Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
- 10.** L’utente prima dell’introduzione dei rifiuti nei sacchi e nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i sacchi ed i contenitori medesimi.
- 11.** Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il gestore del servizio, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto, predispose un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema viene attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall’operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall’utenza.

12. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione e applicarlo sul contenitore, o sul sacco, per il quale rilevi la difformità o, in alternativa, consegnarlo direttamente all'utente, non raccogliendo il materiale difforme. Spetta quindi all'utenza responsabile dell'errato conferimento ritirare i rifiuti stessi e procedere alla corretta differenziazione prima di esporli nuovamente.
13. Qualora per comprovate esigenze di servizio il C.E.C. verifichi – sentita la ditta appaltatrice - che per alcune utenze specifiche non sia possibile l'espletamento del servizio di raccolta "porta a porta", il C.E.C. comunica al Comune l'elenco delle utenze individuate per l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal vigente Regolamento comunale in materia.

Art. 16 – Tipologia dei contenitori stradali/domiciliari destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura della società affidataria, secondo le schede servizi relative al comune ed in conformità al piano colore ed alle volumetrie indicate dal C.E.C. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la società di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Tutti i contenitori eventualmente forniti all'utenza sono in comodato d'uso e da questa devono essere mantenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati.
3. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto la società di raccolta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore.
5. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori eventualmente consegnati all'utenza devono essere:
 - a) collocati all'interno di aree private o di pertinenza;
 - b) esposti e ritirati nel più breve tempo possibile dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime.
7. Qualora, per problemi logistici o per mancanza di spazi interni o di cortili / aree di pertinenza delle utenze, rilevati dal C.E.C. mediante la ditta appaltatrice, o chi da esso delegato, non sia possibile il posizionamento dei contenitori e dei sacchi all'interno degli stabili e, ove non fosse possibile il conferimento con modalità monoutenza a causa dell'elevato numero di utenze e/o di altre motivazioni specifiche, il C.E.C. mediante la ditta appaltatrice posiziona i contenitori delle raccolte differenziate all'esterno degli stessi, individuando le relative soluzioni logistiche.
8. La collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione del C.E.C. (sentito preventivamente il Comune), al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
9. I contenitori di norma dovranno essere posizionati sul fronte dell'utenza a cui sono assegnati, fatto salvo i casi particolari previsti.

10. Per i contenitori forniti dotati di idonea chiusura, eccetto quelli ad uso individuale, verrà fornita l'apposita chiave.
11. Per la frazione "plastica", per il "rifiuto residuo non recuperabile" e per i "materiali ferrosi", i titolari delle utenze sono tenuti al conferimento in appositi sacchi dotati di codici a barre semitrasparenti (fatto salvo per i "materiali ferrosi") nei luoghi appositamente indicati dal C.E.C. e nei soli giorni e orari di effettuazione della raccolta, a meno che non siano stati forniti appositi cassonetti.
12. I contenitori domiciliari, cessata l'esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione.

Art. 17 – Cassonetti condominiali – modalità operative

1. L'articolo in esame regola il caso di utenze disposte, in linea di principio, in condomini da 6 o più unità abitative, per le quali di norma è previsto l'utilizzo dei cassonetti condominiali.
2. Nel caso in cui l'accesso delle utenze in esame risulti permanentemente aperto e la ditta appaltatrice possa agevolmente accedere agli spazi interni dello stabile, a piedi o con i mezzi di raccolta previsti, il C.E.C. mediante la ditta appaltatrice può scegliere se effettuare la raccolta accedendo all'interno delle utenze nei tempi e nei modi comunicati agli utenti, in alternativa all'esposizione esterna a cura degli utenti.
3. Nel caso di cancelli chiusi, previa dotazione di idonei dispositivi per l'apertura dei cancelli a carico dei privati, la ditta appaltatrice potrà prelevare i contenitori per lo svuotamento per poi riporli all'interno una volta svuotati.
4. In entrambi i casi suddetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per poter entrare all'interno delle diverse aree private, la ditta affidataria dovrà essere autorizzata dalla proprietà.
5. Il C.E.C. mediante la ditta appaltatrice o chi da essa delegato, compie rilevazioni all'interno dei cortili o degli spazi privati delle utenze al fine di verificare l'esistenza di aree adatte al posizionamento dei contenitori e dei sacchi.
6. Il C.E.C. mediante la ditta appaltatrice, o chi da essa delegato, provvede alla consegna delle attrezzature e alla collocazione delle stesse negli spazi privati dell'utenza, fatta salva la dotazione individuale di sacchi e mastelli che verrà effettuata in maniera "massiva" presso aree pubbliche definite e comunicate (la distribuzione "massiva" viene adottata inoltre per tutte le dotazioni individuali di sacchi e mastelli previste sul territorio comunale, fatta salva la possibilità di attivare nel corso dell'anno un punto fisso di distribuzione al quale l'utente possa rivolgersi).
7. Trattandosi di attività funzionale al servizio di raccolta, i titolari delle utenze sono tenuti a consentire lo svolgimento delle operazioni di rilevazione e di consegna dei diversi materiali previsti da parte del C.E.C..
8. Gli amministratori di condominio e i titolari delle utenze non domestiche prendono in consegna i contenitori che verranno loro recapitati, con rilascio di apposita ricevuta al solo fine del controllo dell'avvenuta operazione di consegna. L'amministratore di condominio è responsabile della custodia e della conservazione dei contenitori secondo le norme previste sul comodato. Per le utenze domestiche non costituite in condominio e per le utenze non domestiche gli obblighi di custodia e conservazione dei contenitori gravano sull'utente che ha ricevuto in consegna le attrezzature.

9. Nel caso di posizionamenti su aree private limitrofe o esterne alle utenze ed accessibili liberamente, i titolari delle utenze sono tenuti ad adottare soluzioni che, nel rispetto della normativa vigente, rendano inequivocabile la natura della proprietà dell'area, quali, ad esempio, delimitazioni fisiche e/o indicazioni riportanti la dicitura "proprietà privata".
10. Gli amministratori di condominio e i titolari delle utenze non domestiche devono garantire, nella zona occupata dai cassonetti nel caso siano stati previsti e consegnati, idonee condizioni di ordine e pulizia atte ad evitare situazioni che possano attirare parassiti e infestanti o favorire lo sviluppo di odori molesti.

Art. 18 – Esposizione dei sacchi e dei contenitori

1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento a vigenti disposizioni regionali e comunali in materia. Sono definite mediante apposite ordinanze sindacali nel rispetto del presente Regolamento.
2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa consegnata dalla società di raccolta all'utenza. E' svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario distribuito all'utenza.
3. I sacchi ed i contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
4. E' preferibile, per motivi di ordine e decoro urbano, esporre i contenitori ed i sacchi immediatamente prima della raccolta e ritirare i contenitori ed i sacchi non conformi non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati nelle ordinanze sindacali predisposte ai sensi dell'art. 7 c. 1 let. g del presente Regolamento.
5. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori, o raccolta dei sacchi, per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
6. I contenitori ed i sacchi devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni – in prospicenza del numero civico di riferimento - e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati preliminarmente in accordo con il C.E.C./Comune e la società di raccolta, dove l'utente colloca il contenitore ed i sacchi.
7. I contenitori ed i sacchi devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
8. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
9. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio.
10. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori e dei sacchi correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta tramite il numero verde del C.E.C., il quale provvederà a segnalare il disservizio. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'affidatario del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.
11. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui al presente Regolamento, nell'esposizione dei sacchi e dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15.

12. Tutti i rifiuti, fatto salvo quanto diversamente previsto puntualmente nelle ordinanze sindacali predisposte ai sensi dell'art. 7 c. 1 let. g del presente Regolamento, devono essere collocati nei punti più vicini alla propria abitazione solo dalle ore 21 del giorno precedente la raccolta alle ore 5 del giorno della raccolta, limitatamente ai mesi compresi tra maggio e settembre inclusi, mentre per i restanti mesi dell'anno l'orario di inizio conferimento viene anticipato alle ore 20 (fatto salvo per la raccolta del vetro, per la quale l'esposizione è posticipata fino alle ore 8 anziché le ore 5).
13. Il materiale per la raccolta porta a porta (paper-box, sacchi) viene di norma fornito dall'affidatario del servizio sia per quanto riguarda le utenze domestiche e sia per le non domestiche.
14. Le scorte di sacchi fornite alle utenze sono calcolate su base annuale, periodo corrispondente tra una fornitura "massiva" e la successiva. Nel caso le scorte di sacchi fornite alle utenze non siano sufficienti per il periodo suddetto, previa valutazione di un corretto utilizzo delle stesse e di riscontrate necessità in merito, è possibile ritirare una nuova fornitura gratuita.

Art. 19 – Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori forniti e presenti sul territorio comunale viene effettuato, sulla base degli obblighi in capo all'appaltatore e di quanto previsto nella scheda tecnica di servizio, con frequenze diversificate in base alla tipologia di contenitore.
2. Ulteriori lavaggi dei contenitori che si rendessero necessari oltre a quelli suindicati, sono a carico degli utenti.
3. I mastelli/paper box in dotazione devono essere invece puliti e lavati a cura dell'utenza che li detiene in dotazione, secondo le necessità e le esigenze riscontrate e per evitare le condizioni che possono favorire lo sviluppo di odori molesti.

Art. 20 – Raccolta della frazione indifferenziata non recuperabile

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, è costituita, in via non esaustiva, da:
 - a) oggetti in ceramica , legno verniciato;
 - b) carta plastificata, carta stagnola;
 - c) CD, DVD, cassette audio-video;
 - d) posate in plastica;
 - e) lettiere non organiche ed escrementi di animali;
 - f) ecc.
2. Non sono da conferire nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
 - a) frazioni di rifiuti urbani per i quali è istituito specifico il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccole dimensioni quali phon, monitor, cellulari, radiosveglie ecc., che vanno conferiti presso i 3 centri di raccolta comunali oppure presso il rivenditore nel caso di nuovo acquisto, così come previsto dalla normativa vigente;
 - b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.
3. La raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolta con le seguenti modalità:

- a) di norma il sistema porta a porta è effettuato con contenitori con volumetria variabile da 120 a 1100 litri, o attrezzature di dimensioni superiori per utenze con produzioni maggiori, identificati dal colore grigio, nei quali depositare il sacco semitrasparente grigio dotato di codice a barre da 70 litri, fatto salvo le utenze che non dispongono dei contenitori condominiali e che dovranno esporre il sacco sulla pubblica via secondo il calendario fornito.
 - b) la raccolta si effettua di norma con una frequenza settimanale fatto salvo alcune utenze non domestiche individuate appositamente dove la raccolta può essere personalizzata.
 - c) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi devono essere collocati in modo ordinato e visibile senza recare intralcio al passaggio pedonale/ciclabile o al transito automobilistico;
 - d) l'utente deve provvedere alla chiusura dei sacchi prima del conferimento al servizio, per evitare fuoriuscite di materiale o imbrattamenti esterni;
 - e) è concesso alle utenze non domestiche, dotate di contenitore dedicato collocato in area privata, di non utilizzare il sacco fornito, potendo così conferire anche in maniera sfusa o mediante altri sacchi semitrasparenti non forniti;
 - f) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi forniti e dei contenitori per il rifiuto non recuperabile.
 - g) qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.
4. Al fine di rispondere alle esigenze/necessità di utenze domestiche che abbiano una produzione giornaliera di rifiuti quali pannolini/pannoloni, è attivo un circuito di raccolta dedicato per il conferimento e la raccolta di tali tipologie di rifiuti. Nel caso l'utenza abbia un bambino fino a tre anni di età oppure una persona anziana che utilizza tali prodotti, è previsto che venga consegnato a richiesta un mastello grigio specifico che potrà essere esposto come da calendario fornito. Tale mastello, conclusa la necessità, dovrà essere restituito presso il cantiere della ditta appaltatrice, pulito ed integro. Gli utenti dotati di cassonetto condominiale per l'indifferenziato e quindi non forniti del mastello grigio, potranno conferire i pannolini/pannoloni nel contenitore condominiale a disposizione utilizzando eventualmente anche sacchetti non semitrasparenti così da salvaguardare la fornitura a disposizione di sacchetti grigi semitrasparenti con codice a barre.

Art. 21 – Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da avanzi freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cucinati: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossi, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di caffè, filtri di tè, camomilla ed altre bevande ad infusione; tovagliolini o fazzoletti di carta; carta del pane; carta assorbente da cucina; pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi); foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento; fiori secchi; semi e granaglie; tappi di sughero; gli scarti di frutta e verdura mondata ed eventuali scarti alimentari di pane e pasticceria, di gastronomia (privi di confezione), stoviglie e buste certificate come compostabili, piccole quantità di lettiera per animali di materiale compostabile.
2. Non sono da conferire all'interno della frazione organica, in via non esaustiva, avanzi di cibi caldi, liquidi, carta per alimenti o da forno, carta sporca di prodotti non organici, cera da formaggi e da candele, cialde del caffè in plastica, medicinali, prodotti chimici, lettiera per cani e gatti non compostabili, polvere, pannolini, mozziconi e cenere di sigaretta, stracci, sacchetti dell'aspirapolvere, cenere da caminetto.

3. La raccolta della frazione organica viene svolta con le seguenti modalità:
 - a) mediante contenitori/mastelli di colore marrone, con volume compreso tra 23 litri e 660 litri;
 - b) Il rifiuto organico si raccoglie di norma due volte alla settimana. Durante il periodo estivo, da giugno a settembre, come indicato nel calendario di raccolta assegnato, viene raccolto tre volte alla settimana. Per le utenze non domestiche, le frequenze del servizio possono essere intensificate sulla base delle necessità riscontrate;
 - b) il materiale può essere introdotto nel contenitore/mastello utilizzando idonei sacchetti di materiale compostabile e certificati a norma UNI EN 13432-2002, opportunamente chiusi prima del conferimento per evitare imbrattamenti e odori;
 - c) Nel caso non siano previsti i contenitori condominiali, l'utente deve esporre l'apposito mastello da 23 litri fornito (di dimensioni più grandi rispetto al cestello aerato marrone che non deve essere esposto), contenente i sacchetti prodotti dall'utenza stessa.
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore/mastello resti chiuso con effetto antirandagismo;
 - e) non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore. All'interno dei contenitori destinate alle utenze domestiche non può essere conferito il materiale sfuso (tale possibilità è solamente ammessa per le utenze non domestiche con contenitori dedicati);
 - f) qualora, durante il servizio di raccolta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.
4. L'Amministrazione comunale, in alternativa alla raccolta della frazione organica sopra citata, sostiene e favorisce la pratica del compostaggio domestico di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 22 – Raccolta dei rifiuti verdi

1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti verdi viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante lo svuotamento di contenitori, preferibilmente chiusi a chiave, successivamente alla prenotazione dell'utente al numero verde del C.E.C., con le frequenze indicate nella scheda tecnica del Comune;
 - b) direttamente dagli utenti ai centri di raccolta;
 - c) attraverso la dislocazione di contenitori scarrabili o di prossimità.
3. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurre la volumetria.
4. Il materiale non può essere introdotto nel contenitore in sacchi;
5. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore sia chiuso, anche con chiave se previsto;
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto vegetale, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 23 – Raccolta degli imballaggi in vetro e lattine in alluminio

1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita dal vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe), lattine in alluminio per le bevande.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti quali, ad esempio, di vetro retinato, padelle e pentole, vetro ceramica, cristalli al piombo, vetro opale, specchi, lampadine e tubi al neon, schermi televisori, barattoli con resti di colori e vernici, filtri, bombole del gas e bombolette che contengono sostanze tossiche (vernici, solventi oli), minerali non ferrosi altofondenti quali ceramica, porcellana, pietre.
3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante contenitori/mastelli di colore blu;
 - b) La raccolta si effettua di norma con frequenza quindicinale (ogni 14 giorni), come da calendario consegnato (possono essere previste frequenze maggiori per apposite utenze non domestiche individuate);
 - c) il materiale deve essere introdotto nel contenitore/mastello in maniera sfusa;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore/mastello resti chiuso con effetto antirandagismo;
 - e) non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore;
 - f) qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto derivante dagli imballaggi in vetro e dalle lattine in alluminio, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 24 – Raccolta degli imballaggi in plastica

1. Gli imballaggi in plastica sono costituiti, in via non esaustiva, da bottiglie (di acqua minerale e bibite, olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patate, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, piatti, bicchieri, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta), flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, pluriball, polistirolo, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.
2. Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte a lato dei sacchi (o dei contenitori) della plastica nei giorni previsti per la raccolta della plastica stessa, fatto salvo per le utenze non domestiche per le quali è previsto un apposito servizio di raccolta giornaliero sulla base delle disposizioni impartite dal C.E.C. alle singole attività.
3. È importante che tutti questi tipi di imballaggi, comprese le cassette in plastica, siano il più possibile esenti da materiali indesiderabili quali frazione organica, vetro, altri inerti, tessuti, altre plastiche, materiali cartacei, metalli e da materiali pericolosi.
4. Negli imballaggi in plastica, in via non esaustiva, non si devono mettere beni durevoli, giocattoli, custodie per cd, musicassette, videocassette, posate di plastica, canne per l'irrigazione, articoli per l'edilizia, barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, grucce appendiabiti, borse, zainetti, sporte, posacenere, portamatite, bidoni e cestini portarifiuti, cartellette, portadocumenti, componentistica e accessori auto, sacconi per materiale edile (calce, cemento, ecc.), imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

5. Il servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica è svolto con le seguenti modalità:
- a) la raccolta avviene di norma con frequenza settimanale (fatto salvo alcune utenze non domestiche appositamente individuate) mediante sacchi forniti di codice a barre con volumetria da litri 110 semitrasparenti bianchi depositati all'interno del contenitore condominiale, se fornito, oppure su strada negli altri casi. Il contenitore condominiale potrà essere di volumetria variabile da 240 a 1100 litri;
 - b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - c) occorre che l'utente sfrutti il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
 - d) I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere svuotati e risciacquati prima di essere conferiti;
 - e) non viene eseguito il servizio per il materiale depositato sfuso a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.
 - f) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica.
 - g) qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto degli imballaggi in plastica, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 25 – Raccolta di carta e cartone

1. Tale tipologia di rifiuti è costituita, in via non esaustiva, da quotidiani e riviste, libri, quaderni e agende; pieghevoli e fogli pubblicitari; fogli di carta pulita in genere, tabulati; scatole di cartoncino; cartone ondulato per imballaggi; cartoni della pizza puliti, sacchetti di carta; confezioni del latte ed altri contenitori di cartone accoppiato a plastica e/o alluminio (questi ultimi svuotati e sciacquati).
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta oleata, carta plastificata e carta alluminio (ad eccezione dei cartoni e brik in tetrapak), carta carbone, imballaggi in plastica di giornali e riviste (pellicola di rivestimento carta chimica tipo fax o schedine), legno, liquidi, mozziconi di sigarette.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta è di norma effettuata con frequenza settimanale (o frequenza maggiore per utenze non domestiche particolari);
 - b) Il sistema porta a porta è effettuato con contenitori con volumetria variabile da 40 a 1100 litri e, ove giustificati dai quantitativi previsti, con attrezzature di volumetria superiore. Le attrezzature sono identificate dal colore giallo. Per alcune utenze domestiche e non domestiche appositamente individuate, la raccolta viene effettuata con appositi sacchi di carta con volumetria variabile tra 40 e 120 litri;
 - c) La carta deve essere conferita nell'apposita attrezzatura sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, e deve essere conferita sfusa, non all'interno di sacchetti in plastica;
 - d) I cartoni più voluminosi devono essere esposti piegati e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso vicino ai bidoni della carta esclusivamente nei giorni di raccolta, o raccolti, sempre piegati, nelle specifiche attrezzature (roller) ove posizionate;
 - e) Il contenuto dei mastelli da 40 lt, assegnati a corredo dei contenitori condominiali per la raccolta, deve essere trasferito sfuso nei contenitori a cura dei titolari delle utenze. Le

utenze che non dispongono di cassonetti condominiali dedicati espongono invece solamente il mastello da 40 lt. assegnato ad ogni utenza, con la maniglia antirandagismo attiva (posizionata verso la parte anteriore);

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta-cartone-tetrapak o nei punti per la raccolta del cartone.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta-cartone-tetrapak, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli del Regolamento.
6. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 26 – Raccolta imballaggi in cartone di utenze commerciali e pubblici esercizi

1. Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggi in cartone prodotti da esercizi commerciali e pubblici esercizi, occorre rispettare i seguenti criteri:
 - a) i cartoni, messi a piatto ed inseriti in un altro scatolone o legati, devono essere depositati o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada (in prospicenza all'attività) esclusivamente dalle ore 18 alle ore 19,30 (fatto salvo per Via Roma e per Via Dronero, dove – in via sperimentale a partire dal 1 luglio 2015 – il conferimento deve avvenire al mattino entro le ore 10, eccetto per il martedì che mantiene l'orario di conferimento 18-19,30), senza creare intralcio alcuno alla circolazione veicolare e al transito pedonale/ciclabile. Le eventuali modifiche a quanto sopra riportato che potranno essere valutate in tal senso, verranno normate dall'apposita ordinanza sindacale predisposta ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - b) in nessun caso devono essere presenti materiali estranei quali polistirolo, trucioli, plastiche per imballaggi, nylon etc;
 - c) i cartoni devono essere conferiti, oltre nel rispetto degli orari di cui sopra, solamente nei giorni feriali, dal lunedì al sabato; in caso di giorni festivi non ricadenti di domenica o di festivi con negozi aperti, occorrerà attendere il primo giorno feriale successivo per poter conferire i cartoni;
 - d) è fatto divieto di conferire imballaggi in cartone nei contenitori dedicati a servizio delle utenze in oggetto.

Art. 27 – Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
 - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 - b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati avviene mediante l'utilizzo di appositi contenitori stradali o presso i centri di raccolta; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
 - a) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi;
 - b) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito o l'immissione di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria.

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche, in particolare:

- pile a bottone
- pile a stilo rettangolari
- batterie per attrezzature elettroniche

occorre provvedere al conferimento degli stessi presso i centri di raccolta comunali oppure mediante l'utilizzo degli appositi cestini/contenitori stradali posti sul territorio.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore.

Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati al centro di raccolta o riconsegnati al rivenditore, così come previsto dalla normativa vigente.

2. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).
3. I cestini/contenitori sono svuotati dall'appaltatore del servizio con le frequenze stabilite nelle schede di servizio e comunque con una periodicità tale da consentire il conferimento.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui Art. 4 – Classificazione dei rifiuti, in particolare:

- farmaci scaduti
- fiale per iniezioni inutilizzate
- disinfettanti scaduti

occorre provvedere al conferimento degli stessi negli appositi cestini/contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o presso cui vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali) oppure presso i centri di raccolta comunali.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore mentre l'imballaggio, non imbrattato, deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei cestini/contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori, ospedali).

Art. 30 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui Art. 4 – Classificazione dei rifiuti, in particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- Contenitori per vernici, solventi
- Oli esausti minerali
- Oli esausti di origine vegetale, grassi vegetali ed animali
- Accumulatori per auto

2. Tale tipologia di rifiuti va conferita presso i centri di raccolta comunali.

3. Per quanto riguarda la raccolta degli oli esausti di origine vegetale, l'Amministrazione comunale – in accordo col C.E.C. – può attivare altre modalità di raccolta tipo, ad esempio, la raccolta domiciliare tramite mezzi itineranti presso i quali il cittadino può conferire periodicamente gli oli raccolti.

Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici di cui all'Art. 4 – Classificazione dei rifiuti
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico viene svolto con le modalità indicate nel presente Regolamento, con conferimento presso i centri di raccolta comunali.

Art. 32 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'Art. 4 – Classificazione dei rifiuti in particolare i rifiuti che, per natura e dimensione, è vietato conferire nei sacchi e nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.
2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'Art. 4 – Classificazione dei rifiuti, in particolare:
 - a) frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti (RAEE);
 - b) piccoli elettrodomestici e boiler (RAEE).

I RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere conferiti al servizio pubblico, in quanto professionali, fatte salve le disposizioni stabilite anche in deroga al D.Lgs.152/2006, dalla normativa speciale dei RAEE (D.Lgs 151/2005 e relativi decreti attuativi).

3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
 - presso i centri di raccolta;
 - mediante servizio porta a porta su prenotazione al numero verde del C.E.C..
4. I RAEE per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere consegnati, sulla base della normativa vigente, ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a) il servizio è effettuato alle utenze domestiche;
 - b) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al numero verde, il numero ed il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute, rispettando le seguenti disposizioni:
 - possono essere prenotati ritiri per massimo 5 colli (pezzi o contenitori di rifiuti omogenei): in ogni caso non potranno essere effettuati ritiri che impegnino più di un carico completo di pianale con sponda idraulica;
 - i vegetali ed i pneumatici sono comunque esclusi dal servizio;
 - ciascun utente, all'atto della prenotazione, deve dichiarare il numero di pezzi che vuole conferire: all'atto del ritiro potranno essere ritirati solamente i pezzi dichiarati, tolleranza minima in caso di palese differenza tra quanto prenotato e quanto esposto;
 - il ritiro del materiale deve essere effettuato sul suolo pubblico, si può accedere alle proprietà private solo se l'esposizione è impossibile sul suolo pubblico: in tal caso gli

operatori non possono comunque accedere a zone "chiuse" come cantine, depositi, disimpegni, ecc.

- c) nel giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 33 – Servizio integrativo di svuotamento di contenitori sia condominiali sia a servizio delle utenze non domestiche con materiale non conforme

1. Qualora, durante il servizio di raccolta dei rifiuti contenuti all'interno dei cassonetti condominiali di cui all'art. 17 del presente regolamento o di cassonetti a servizio di utenze non domestiche, l'appaltatore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione e applicarlo sul contenitore per il quale rilevi la difformità o, in alternativa, consegnarlo direttamente all'utenza, non raccogliendo il materiale difforme. L'operatore, a fine turno, dovrà provvedere a segnalare – tramite la ditta appaltatrice – al C.E.C. l'anomalia riscontrata.
2. A seguito di quanto previsto nel precedente comma 1 e qualora non abbia provveduto in proprio a regolarizzare la situazione di non conformità, l'utenza dovrà procedere a comunicare al C.E.C. l'eventuale necessità di avvalersi di un servizio diversificato integrativo a pagamento legato ad uno svuotamento aggiuntivo dei contenitori con materiale non conforme, il cui costo tiene conto del numero dei cassonetti, del costo di smaltimento e di tutti gli oneri connessi.
3. Qualora l'utenza intenda avvalersi del servizio integrativo suddetto, dovrà provvedere ad inviare l'apposito modulo di richiesta al C.E.C. debitamente compilato in ogni sua parte; inoltre, occorrerà preventivamente che venga pagato il relativo importo, in modo tale che la ditta appaltatrice possa effettuare lo svuotamento entro le 24 ore successive dal pagamento effettuato.
4. Il servizio integrativo di cui al presente articolo viene esteso, sempre nel caso che l'utenza interessata non decida di procedere per conto proprio al ripristino della situazione riscontrata, anche nel caso di rimozione di rifiuti presenti al di fuori dei cassonetti, non correttamente conferiti sulla base di quanto previsto nel vigente regolamento.
5. Gli importi da sostenere per il servizio integrativo di cui al presente articolo sono definiti con apposito provvedimento predisposto dall'Amministrazione comunale in accordo col C.E.C..

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 34 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento tramite la società affidataria del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento a cura della società affidataria, previo accordo con il C.E.C./Comune.

Art. 35 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate e/o richieste dal Comune al C.E.C..
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri ed il disagio ai cittadini e per evitare che vengano ostruiti, con detriti, i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sia sonore sia di polveri, in modo da evitare fenomeni di inquinamento degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
6. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, può richiedere al C.E.C. lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, al Comune, ai costi preventivamente concordati sulla base di quanto specificatamente previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 36 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati cestini stradali per i rifiuti prodotti dai passanti.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal C.E.C., previo accordo con il Comune ed indicate nel vigente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Il C.E.C. comunica al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.
4. I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato dal gestore del servizio secondo la periodicità programmata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 37 – Pulizia dei Mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati devono provvedere a separare accuratamente i rifiuti prodotti nelle diverse frazioni di cui sono composti.
3. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati devono:
 - a) mantenere pulita l'area del posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, come di seguito riportato;
 - b) le diverse tipologie di materiali, fatto salvo per quanto riguarda i rifiuti conferiti negli appositi contenitori che possono essere presenti nell'area, devono essere depositati all'interno del posteggio assegnato in modo separato e ordinato;
 - c) gli imballaggi in carta devono essere piegati e accatastati, possibilmente all'interno di uno scatolone;
 - d) gli imballaggi in cartone devono essere accatastati, opportunamente piegati e ridotti di volume;
 - e) gli imballaggi in plastica devono essere inseriti negli appositi sacchi semitrasparenti forniti. In alternativa all'utilizzo dei sacchi forniti, è possibile utilizzare sacchi di diversa tipologia in possesso degli operatori mercatali, con il vincolo che siano almeno semitrasparenti per poter permettere controlli visivi sul contenuto;
 - f) le cassette in plastica e legno devono essere lasciate impilate e ordinate nel posteggio assegnato;
 - g) il rifiuto indifferenziato deve essere inserito negli appositi sacchi semitrasparenti forniti. In alternativa all'utilizzo dei sacchi forniti, è possibile utilizzare sacchi di diversa tipologia in possesso degli operatori mercatali, con il vincolo che siano almeno semitrasparenti per poter permettere controlli visivi sul contenuto;
 - h) gli imballaggi in vetro devono essere collocati all'interno degli appositi contenitori che possono essere presenti sull'area mercatale;

- i) il rifiuto organico deve essere conferito (sia sfuso sia utilizzando sacchetti di carta o compostabili) all'interno degli appositi cassonetti presenti sull'area.
4. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune al C.E.C. e al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Art. 38 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente, per quanto possibile, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del C.E.C./Comune.

Art. 39 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il C.E.C. o il Comune possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il C.E.C. o il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dai Comuni o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il gestore del servizio ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
5. Tutte le associazioni di volontariato convenzionate devono fornire al gestore i dati relativi ai quantitativi di materiali raccolti nell'espletamento del servizio.

CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA

Art. 40 – Centri di Raccolta (aree ecologiche)

1. I centri di raccolta sono costituiti, ai sensi della normativa vigente, da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso gli Appaltatori del servizio. Tali aree sono accessibili agli utenti per il conferimento solo in determinati orari, sono munite di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del Centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. I centri di raccolta possono essere comunali o multi comunali, cioè a servizio degli utenti di più Comuni.
3. L'Appaltatore del servizio ha la possibilità di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza.

4. Il conferimento presso il centro di raccolta può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
5. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro di raccolta, può essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
6. Gli orari di apertura, le tipologie di materiali raccolti e i servizi dei centri di raccolta sono stabiliti dal C.E.C., in accordo con il Comune, indicati su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
7. Il C.E.C. ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate presso il centro di raccolta, previo confronto con il Comune.

Art. 41 - Accesso al centro di raccolta da parte degli utenti

1. La consegna dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti con sede, residenza o domicilio nel territorio del Comune.
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani anche assimilati per le tipologie indicate dal presente Regolamento.
4. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti, fatto salvo per i centri di raccolta intercomunali, gli utenti provenienti da altri Comuni, salvo i distributori convenzionati con il C.E.C. per quanto riguarda i RAEE.
5. Le utenze non domestiche possono portare al centro di raccolta esclusivamente le tipologie indicate nell'art. 12 del presente regolamento e nel rispetto dei criteri di assimilazione.
6. Non possono essere portati al centro di raccolta i rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso il centro.
7. Il C.E.C. in ordine all'efficienza del servizio può, in accordo con il Comune, gestire il numero di accessi giornalieri/settimanali/annui o le quantità di rifiuti per ogni tipologia, apportandone adeguata comunicazione presso il centro di raccolta o mediante altri mezzi di pubblicità.
8. Non possono essere consegnati al centro di raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
9. Gli utenti devono rimanere nell'area del centro di raccolta solo per il tempo strettamente necessario per lo scarico dei rifiuti.
10. Per motivi di sicurezza e viabilità interna gli utenti non potranno accedere al centro di raccolta con automezzi di grossa portata.
11. La quantità conferibile di rifiuti è rapportata alla capacità ricettiva del centro di raccolta e il gestore è autorizzato a rifiutare l'ingresso di utenze qualora il centro di raccolta non risulti più in grado di ricevere ulteriori quantitativi di rifiuti (riempimento cassoni e contenitori – ceste, ecc...).
12. I cittadini possono conferire da loro stessi i rifiuti prodotti e trasportati a loro cura nel rispetto delle vigenti normative circa il trasporto dei rifiuti.
13. Le utenze non domestiche si assumono la responsabilità delle modalità di trasporto dei rifiuti assimilati prodotti, nel rispetto della normativa vigente.
14. Al fine di consentire un corretto conferimento dei vari materiali, i rifiuti che risultano composti da materiali appartenenti a tipologie diverse devono essere selezionati e separati in parti omogenee a cura del produttore o conferitore prima di giungere al centro stesso.

Art. 42 - Apertura del centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal C.E.C., in accordo con il Comune ed esposti all'ingresso del centro di raccolta.
2. E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore del servizio di gestione del centro di raccolta di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previo benessere preventivo del

C.E.C. e con contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.

Art. 43 - Modalità di conferimento

1. L'utente che intende consegnare rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi, su richiesta dell'addetto al controllo.
2. Per accedere al centro di raccolta, se attivata la procedura automatizzata di regolamentazione degli accessi, potranno essere utilizzabili:
 - a) la tessera sanitaria del capofamiglia (per le utenze domestiche);
 - b) apposito tesserino fornito alle utenze non domestiche, previa verifica dei requisiti previsti effettuata dal C.E.C..L'addetto al controllo si accerta del possesso dei requisiti per l'accesso ed inserisce, su apposito schedario o altro mezzo, i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.
3. I rifiuti sono scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie deve provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
4. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
5. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
6. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di giustificare il suo accesso all'area, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 40 o in difformità alle norme del presente Regolamento. In particolare, per quanto riguarda il conferimento di rifiuti assimilati di utenze non domestiche, sarà ammesso l'ingresso solamente entro il limite quantitativo fornito dal Comune, nei termini qualitativi e quantitativi di cui al presente Regolamento.
7. E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta di un numero di utenti tale da permettere la verifica da parte dell'addetto al controllo.
8. Gli utenti devono rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo e le indicazioni di sicurezza e di corretto conferimento riportate negli appositi cartelli presenti presso il centro di raccolta.

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 44 – Sanzioni

1. Il titolare di utenza domestica o non domestica i cui rifiuti siano conferiti in modo errato o comunque non conforme alle prescrizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.
2. Il titolare di utenza non domestica i cui rifiuti costituiti da imballaggi in cartone, cassette in plastica o in legno, siano conferiti in modo errato o non conforme alle prescrizioni del regolamento o alle disposizioni impartite dal CEC è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei rifiuti stessi.
3. La violazione delle prescrizioni dell'articolo 37 (Pulizia dei mercati) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.
4. Il deposito di rifiuti domestici nei cestini portarifiuti facenti parte dell'arredo urbano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 45 – Divieti

1. Sono altresì vietati:
 - a) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori per la raccolta differenziata;
 - b) l'uso improprio, la modifica ed il danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e dei cestini portarifiuti facenti parte dell'arredo urbano;
 - c) qualsiasi comportamento su area pubblica o privata che rechi intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
 - d) il rovistamento, la cernita ed il prelievo di rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, nonché degli indumenti conferiti negli appositi contenitori;
2. La violazione delle prescrizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.

Art. 46 – Centri di raccolta - Divieti

3. In prossimità e all'interno dei centri di raccolta è vietato:
 - a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
 - b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
 - f) il danneggiamento delle strutture;
 - g) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 47 – Reiterazione violazioni

1. Ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge 689/1981, in caso di reiterazione delle violazioni amministrative previste dal presente regolamento la sanzione amministrativa pecuniaria per la nuova violazione è raddoppiata.

Art. 48 – Controlli

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dal presente regolamento, secondo quanto previsto dalla Legge 689/1981, provvedono - oltre ai soggetti che, appartenenti alle forze di polizia o ad altri organismi, già ricoprono le funzioni di polizia amministrativa - i dipendenti del Consorzio Ecologico Cuneese e della ditta affidataria dei servizi di raccolta investiti della qualifica di "ispettore ambientale".

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 49 – Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme contenute nei Regolamenti comunali di Igiene e Sanità e Polizia Urbana.

Art. 50 – Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 51 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Art. 52 – Disposizioni transitorie e finali.

Le competenze del C.E.C., così come indicato nel contesto del presente Regolamento, andranno riferite, in caso di approvazione di nuove disposizioni regionali (e/o statali) in materia di rifiuti e ambiente, al soggetto che per legge gli subentra, ovvero ad ulteriori e/o diversi soggetti cui le competenze (o parte delle) stesse siano attribuite dalla normativa in questione.

Art. 53 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla raggiunta eseguibilità della deliberazione inerente la sua approvazione.

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO

Art. 1.	OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	2
Art. 2.	DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2
Art. 3.	FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2
Art. 4.	DEFINIZIONE DI UTENTI.....	3
Art. 5.	ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI	3
Art. 6.	ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI	3
Art. 7.	RIFIUTI COMPOSTABILI.....	4
Art. 8.	RIFIUTI NON COMPOSTABILI	4
Art. 9.	MODALITÀ DI COMPOSTAGGIO	5
Art. 10.	UTILIZZO DEI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA E DISTANZE DAI CONFINI	5
Art. 11.	RIDUZIONE TARIFFARIA.....	6
Art. 12.	CONTROLLI, CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI	6
Art. 13.	RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI	7
Art. 14.	RECESSO DALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI.....	7
Art. 15.	DECADENZA DALLA RIDUZIONE TARIFFARIA.....	7

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio.

La presente regolamentazione ha quindi il fine di disciplinare la pratica del "compostaggio domestico" anche detto autocompostaggio, applicato sia per le utenze domestiche che non domestiche (limitatamente alle casistiche di seguito menzionate).

Le utenze che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti dal servizio pubblico di Igiene Urbana, e pertanto tale pratica è favorita dall'Amministrazione comunale mediante quanto previsto dalla specifica regolamentazione comunale vigente.

Art. 2. DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 3. FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi;
- c) utilizzare il compost prodotto nell'ambito del proprio orto e/giardino.

Art. 4. DEFINIZIONE DI UTENTI

Sono definiti di seguito “utenti” gli intestatari della Tassa Rifiuti e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 5. ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

E' istituito presso l'Ufficio Ambiente del Comune l'albo comunale dei compostatori.

L'albo comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti domestici e non domestici presenti nel Comune di Cuneo che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'albo comunale dei compostatori sono le utenze domestiche che dichiarano di:

- a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto. Si evidenzia quindi che condizione necessaria per ottenere la riduzione tariffaria prevista è che l'apposita attrezzatura o modalità utilizzata per il compostaggio deve essere posizionata o effettuata all'aperto, in area privata in uso all'abitazione la quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto. La riduzione di cui al seguente art. 11 sarà riconosciuta esclusivamente all'unità abitativa e relative pertinenze nei pressi delle quali è possibile posizionare l'apposita attrezzatura per il compostaggio;
- b) rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni

Oltre alle utenze domestiche, possono fare domanda di iscrizione all'albo comunale dei compostatori anche le utenze non domestiche – quali agriturismi e attività ricettive - che abbiano terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinentziali o quantomeno adiacenti all'utenza TARI, sui quali far uso del compost prodotto.

Le utenze non domestiche devono quindi praticare l'autocompostaggio presso la sede dell'utenza e devono riutilizzare il materiale prodotto nel luogo di produzione.

Art. 6. ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

L'iscrizione all'albo comunale dei compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo l'Art. 5, mediante la richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Cuneo, utilizzando l'apposito modulo.

Allegato A al Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Nel caso di compostaggio domestico praticato presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico

Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'albo comunale dei compostatori (quali, ad esempio, la variazione della tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati, in carta semplice, al Comune di Cuneo.

Art. 7. RIFIUTI COMPOSTABILI

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 8. RIFIUTI NON COMPOSTABILI

È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata, pannolini, pannoloni, cialde di plastica o metallo di caffè o tè, stoviglie usa e getta non compostabili.

Art. 9. MODALITÀ DI COMPOSTAGGIO

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive, ad odori molesti o a condizioni prive di igiene e decoro.

A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo;
- f) evitare di depositare i materiali organici, nel caso di utilizzo della compostiera, quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e di abbandonarli a terra nei pressi del contenitore.

Art. 10. UTILIZZO DEI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA E DISTANZE DAI CONFINI

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'albo comunale dei compostatori di cui all'Art. 5.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di 2 (due) metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Il compost prodotto non può essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto.

Il richiedente dovrà adottare tutti gli accorgimenti possibili per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

Possono svolgere l'autocompostaggio gli utenti in possesso di seconda casa che siano iscritti a ruolo TARI, purché in grado di dimostrare l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale della pratica del compostaggio domestico (anche se solo stagionalmente).

Art. 11. RIDUZIONE TARIFFARIA

Gli utenti iscritti nell'albo comunale dei compostatori, in considerazione della sospensione del servizio di ritiro domiciliare della frazione organica e della conseguente non immissione del rifiuto prodotto nel sistema di gestione, beneficiano di una riduzione dell'importo della Tariffa stabilito dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Titolo III (TARI) del Comune di Cuneo.

Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 12. CONTROLLI, CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

Al fine di verificare il corretto, adeguato e costante andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune – tramite il Consorzio Ecologico Cuneese - predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

I controlli saranno effettuati periodicamente nei modi e tempi che verranno individuati dall'Amministrazione comunale.

Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Copia del verbale è trasmessa agli uffici comunali per gli adempimenti di competenza.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale correlata di rilevamento anche fotografico.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se quest'ultimo dà esito negativo, è disposta

la cancellazione dell'utente dall'albo comunale dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.

Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà riscriversi all'albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.

L'utenza che non consente o che ostacola lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'albo comunale dei compostatori.

Art. 13. RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

L'iscrizione all'albo comunale dei compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'albo comunale compostatori.

Art. 14. RECESSO DALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

L'utente può richiedere la cancellazione dall'albo comunale dei compostatori – con la conseguente decadenza della riduzione tariffaria prevista - tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'albo stesso.

Art. 15. DECADENZA DALLA RIDUZIONE TARIFFARIA

La cancellazione dall'albo comunale dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tariffaria dalla data del verbale con esito negativo di cui all'art. 12 del presente allegato.